

mezzo al popolo ed in occasione di pubblico concorso.

Lucchini. Chiedo di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Ma guardi, onorevole Lucchini, la seconda parte dell'articolo. Quest'articolo non è che la riproduzione di una disposizione del Codice penale, quella dell'articolo 255. Noi non abbiamo fatto altro che elevare la pena.

All'articolo 255 del Codice penale vi è un paragrafo il quale dice, come il nostro articolo 2:

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

Il paragrafo del Codice penale invece ha la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Anche in questo caso ci può essere un fine di pubblica intimidazione, non di uccidere. Se c'è questo fine, la pena dev'essere da 8 a 12 anni.

E quando, invece, giusta il caso dell'articolo 3, vi è il fine di distruggere edifici, la pena dev'essere egualmente da 8 a 12 anni.

Dov'è la sproporzione della pena? Noi non la vediamo.

L'onorevole Mecacci poi ci perdonerà se non possiamo accettare il suo emendamento perchè, è vero che questi congegni noi li definiamo micidiali od incendiari, ma l'esplosione di congegni siffatti può esser compatibile col solo fine della pubblica intimidazione, come quel reo, il quale esplose un archibugio od un trombone, non per uccidere, ma per intimidire.

L'onorevole Imbriani ha detto che noi confondiamo tante cose e che in base a questo articolo nostro può essere reato anche l'esplosione dei petardi e dei mortaletti.

Vuol vedere l'onorevole Imbriani come noi non abbiamo voluto contemplare queste esplosioni di poca gravità e di poco pericolo? L'articolo 255 del Codice penale, che noi abbiamo riportato nell'articolo 2, comprende i mortaletti, e noi, nel nostro articolo, quella parola l'abbiamo tralasciata.

L'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza parla di petardi, e noi, nel nostro articolo, non abbiamo parlato di petardi.

Imbriani. I razzi!

Spirito Francesco, relatore. Neanche dei razzi. Noi abbiamo detto nell'articolo 1° bombe

ed altri congegni simili nei loro effetti. Questa dizione specifica e caratterizza quello che vogliamo colla presente legge.

Infine, onorevole Imbriani, la preghiamo di non dire che facciamo queste leggi *ab irato* e sotto l'incubo del terrore. Se volesimo pretendere qualche cosa da lei, pretendemmo questo: che ella riconoscesse in noi quel coraggio, che non ci fa difetto. Noi sbagliremmo, se dicessimo che l'onorevole Imbriani difende certuni per timore; non diremmo cosa vera. Ma egualmente l'onorevole Imbriani deve riconoscere che noi non siamo sotto l'incubo del terrore quando combattiamo ed affrontiamo certa gente. Anzi bisogna riconoscere che, se pericolo vi è per qualcuno, questo pericolo può esistere per noi, non per l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Gliene riservo la facoltà.

Ha facoltà di parlare onorevole Lucchini.

Lucchini. Una sola osservazione farò all'onorevole relatore, il quale, se avesse avuto presente il progetto della stessa Commissione sul quale così brillantemente riferisce, avrebbe veduto che il caso da lui configurato è preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 dove si dice:

« Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

Ora, naturalmente, se lo scoppio avviene in mezzo alla gente, è fuori di questione che vi è il pericolo per la vita delle persone, mentre l'articolo 255 del Codice prevede bensì il caso dello scoppio in pubblico per fine d'intimidazione, e porta anche l'aggravante per il caso in cui lo scoppio avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, ma senza esigere la circostanza che lo scoppio avvenga in mezzo alla gente. Questa è la sola osservazione che mi son creduto in dovere di fare al relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per fatto personale.

Imbriani. In verità io debbo rispondere al relatore, deputato Spirito, che le sue parole